



COMUNICAZIONE N. 12 DEL 11 SETTEMBRE 2021

Al personale
Alle famiglie
Agli alunni
I.C. Cantù 2

OGGETTO: modalità di controllo lasciapassare verde per personale interno e tutti coloro che accedono ai locali scolastici.

Si rende noto che il Ministero dell'Istruzione, con nota n. 953 del 9 settembre u.s., ha fornito indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA.

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici (e loro delegati) di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

In particolare, quotidianamente, il Dirigente Scolastico o un suo delegato visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green Pass. Per garantire la privacy, occorre precisare che gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel sistema. Si allega alla presente l'informativa sul trattamento dei dati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, *“Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*. Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a *“consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”*.

Il Ministero fa presente che l'app “Verifica C19” rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

A partire da lunedì 13 p.v. la piattaforma dovrebbe essere attiva. Se non lo fosse, per eventuali disguidi di carattere tecnico, i docenti e il personale ATA esibiranno il Green Pass all'ingresso a un collaboratore scolastico delegato dallo Scrivente che verificherà la validità del documento attraverso l'app “Verifica C19”.

Si rende altresì noto a tutti i genitori e a tutti gli interessati (fornitori, addetti al servizio ristorazione, educatori, esperti etc.) che con l'entrata in vigore odierna del D.L. 122 del 10 / 09 / 2021, che all'art. 1 cc. 2 e 3 così recita:

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter (del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) [...], deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”

“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”

tutti coloro, ad eccezione delle bambine e dei bambini, delle alunne degli alunni e dei soggetti di cui al comma 3, che dovranno accedere ai locali dei vari plessi / sede dell'istituto sono tenuti ad esibire all'ingresso, al personale delegato, la certificazione verde COVID-19.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F. to *Gian Maria Rovelli*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)